

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 aprile 2008, n. 101 | Supplemento Ordinario n. 108

Decreto legislativo | 09/04/2008 | n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati: - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; - del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale; - del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti. (2) Ai sensi dell'art. 1, Decr. 20.09.2023 (G.U. 16.10.2023, n. 242) le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

TITOLO I Principi comuni - Capo IV Disposizioni penali - Sezione I Sanzioni

MODIFICATO - Art. 11, L. 11.03.2026, n. 34

Articolo 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Testo in vigore dal 7 aprile 2026

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da **2.500 a 6.400 euro** il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; (6)

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da **2.000 a 4.000 euro** il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. E' punito con l'ammenda da **1.000 a 2.000 euro** il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da **750 a 4.000 euro** per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da **1.000 a 4.800 euro** per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da **1.200 a 5.200 euro** per la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (4)
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da **1.500 a 6.000 euro** per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis. (5)
- e) con l'ammenda da **2.000 a 4.000 euro** per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 a 6.600 euro** per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 a 4.500 euro** per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da **500 a 1.800 euro** per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da **100 a 500 euro** per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da **50 a 300 euro** in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo [53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. (2)

(1) (3)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 39, [D.L. 25.06.2008, n. 112](#) (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), è stato, poi, così sostituito dall'art. [32, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106](#) (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. [20, D.Lgs. 14.09.2015, n. 151](#) con decorrenza dal 24.09.2015.

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati:

- del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 aprile 2002, n. 73](#), all'[articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), all'[articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136](#), e all'[articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#);

- del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), sanzionate in via amministrativa o penale;

- del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.

(4) La presente lettera è stata così modificata prima dall'[art. 13, comma 1, lett. e ter\), D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. [17.12.2021, n.](#)

215 con decorrenza dal 21.12.2021, e poi dall'[art. 11, comma 1, lett. b\)](#), [L. 11.03.2026, n. 34](#) con decorrenza dal 07.04.2026.

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 13, comma 1, lett. e ter\)](#), [D.L. 21.10.2021, n. 146](#), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 17.12.2021, n. 215](#) con decorrenza dal 21.12.2021.

(6) La presente lettera è stata così modificata dall'[art. 3, D.Lgs. 04.09.2024, n. 135](#) con decorrenza dal 11.10.2024.